

09850-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	sent. n.sez. <u>1778/22</u>
Emilia Anna Giordano		C.C. - 13/12/2022
Enrico Gallucci	- Relatore -	R.G.N. 32782/2022
Antonio Costantini		
Ombretta Di Giovine		

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da (omiss(omissis)) nato a I (omissis)

avverso la sentenza del 23/03/2022 del Tribunale di Roma;

visti gli atti e l'ordinanza impugnata;

esaminati i motivi del ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al mantenimento in sequestro dell'immobile;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the judge or official responsible for the document.

letta la memoria scritta del difensore della parte civile INPS, Avvocato Edoardo Urso, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato;

letta la memoria scritta del difensore del (omissis) Avvocato Fabrizio Preziosi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip del Tribunale di Roma con sentenza emessa in data 23 marzo 2022 ha dichiarato ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. non doversi procedere nei confronti di (omissis) (omissis) per esito positivo della messa alla prova – adottata in relazione alla contestazione di due distinti fatti di reato ex art. 316-ter c.p. – disponendo ai sensi dell'art. 323 comma 4 c.p.p. il mantenimento del sequestro di un immobile a garanzia del residuo credito vantato dalla parte civile INPS, pari ad euro 85.506,14.

2. Avverso il capo della sentenza relativa al mantenimento in sequestro dell'immobile (omissis) propone, tramite il proprio difensore, ricorso deducendo un unico motivo riferito a violazione di legge dal momento che la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 323 cod. proc. pen. è applicabile solo nel caso di sentenza di condanna e non anche quando, come nel caso di specie, il giudice prosciolti l'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 323 cod. proc. pen. prevede che la restituzione del bene oggetto del sequestro preventivo non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 cod. proc. pen.

3. Come rilevato dal ricorrente e dal PG, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il sequestro preventivo disposto sui beni dell'imputato ai sensi dell'art. 321, comma primo, cod. proc. pen. può essere convertito in sequestro conservativo su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, ma ciò



esclusivamente nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna (Sez. 2, n. 16608 dell'8 aprile 2011, Quarta, 250111, relativa a declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; in senso conforme – sempre in relazione al proscioglimento per prescrizione - Sez. 4, n. 15154 del 1° febbraio 2017, El Idrissi, non massimata, che sul punto ha così motivato: *“l'istituto del sequestro conservativo di cui agli artt. 316 e segg. cod. proc. pen. è strumentale al mantenimento delle garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali ovvero al soddisfacimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, sicché la sua conferma presuppone una sentenza di condanna, la cui irrevocabilità determina la conversione del sequestro in pignoramento, secondo quanto previsto dall'art. 320 cod. proc. pen. E' dunque evidente che in assenza di una pronuncia di condanna, gli effetti del sequestro conservativo cessano, come espressamente previsto dall'art. 317, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui ciò avviene «quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione»”*).

4. Ritiene la Corte che tale principio vada confermato anche in riferimento al proscioglimento dell'imputato per esito positivo della messa alla prova. Invero, Non può essere condivisa la tesi, sostenuta dalla parte civile INPS nella memoria depositata in vista dell'udienza, secondo la quale la decisione che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova non potrebbe essere assimilata ad una ordinaria sentenza di proscioglimento in quanto *“la probation ... ha di certo una componente afflittiva che garantisce comunque una funzione social preventiva e di risocializzazione e persegue, tra l'altro, finalità riparatorie comprese quelle del risarcimento del danno all'offeso”*.

4.1. Questa Corte ha già affrontato il tema relativo alla natura della sentenza di estinzione del reato a seguito del procedimento di messa alla prova, escludendo che essa sia idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità (sul punto: Sez. 2, n. 53648 del 5 ottobre del 2016, M., Rv. 268635, che ha precisato come tale sentenza non possa essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale; Sez. 3, n. 53640 del 18 luglio 2018, Dellagaren, Rv. 275183, e Sez. 3, n. 39455 del 10 maggio 2017, La Barbera, Rv. 271642, che hanno escluso che l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del

giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, possa essere adottato in sede di declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., in quanto il relativo provvedimento non può essere equiparato ad una sentenza di condanna in quanto prescinde da un accertamento di penale responsabilità; da ultimo, Sez. 5, n. 49478 del 13 novembre 2019, Annunziata, Rv. 277519, che ha escluso che la confisca prevista dall'art. 474-bis, comma 4, cod. pen., possa essere disposta con sentenza ex art. 464-septies cod. pen., non avendo questa natura di condanna).

4.2. In riferimento, poi, allo specifico tema dell'azione civile, si è già ritenuto che è illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., condanni l'imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, atteso che il risarcimento della vittima, unitamente alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituisce un presupposto imprescindibile dell'istituto; ne consegue che, qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies cod. proc. pen. non rispondano alle pretese della parte civile, quest'ultima potrà tutelarsi nell'ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità (Sez. 5, n. 33277 del 28 marzo 2017, Zlatkov, Rv. 270533).

5. Per le suesposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al disposto mantenimento in sequestro dell'immobile del quale va ordinata la restituzione all'avente diritto.




P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo con cui viene disposto il sequestro dell'immobile di cui ordina la restituzione all'avente diritto..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 13 dicembre 2022

Il Consigliere estensore
Enrico Gallicci



Il Presidente
Giorgio Fidebo



Depositato in Cancelleria

08 MAR 2023



oggi,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Giuseppina Cirimele

